REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali **2014**

Calendario delle operazioni elettorali

PRESENTAZIONE

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti previsti per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, a decorrere dall'avvio del procedimento elettorale e sino alla proclamazione degli eletti.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Il procedimento per la elezione degli organi dei comuni deve essere coordinato, per quanto riguarda il **primo turno di votazione**, con quello relativo alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo svolgimento contemporaneo dei due procedimenti è disciplinato dal decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300.

Per quanto riguarda il **secondo turno di votazione**, il procedimento è disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

Calendario

Data			Giorni ante voto		Data			Giorni ante voto
					1	maggio,	*giovedì*	**24°**
31	marzo,	*lunedì*	**55°**		**2**	maggio,	*venerdì*	**23°**
5	aprile,	*sabato*	**50°**		**3**	maggio,	*sabato*	**22°**
10	aprile,	*giovedì*	**45°**		**4**	maggio,	*domenica*	**21°**
11	aprile,	*venerdì*	**44°**		**5**	maggio,	*lunedì*	**20°**
12	aprile,	*sabato*	**43°**		**6**	maggio,	*martedì*	**19°**
13	aprile,	*domenica*	**42°**		**7**	maggio,	*mercoledì*	**18°**
14	aprile,	*lunedì*	**41°**		**8**	maggio,	*giovedì*	**17°**
15	aprile,	*martedì*	**40°**		**9**	maggio,	*venerdì*	**16°**
16	aprile,	*mercoledì*	**39°**		**10**	maggio,	*sabato*	**15°**
17	aprile,	*giovedì*	**38°**		**11**	maggio,	*domenica*	**14°**
18	aprile,	*venerdì*	**37°**		**12**	maggio,	*lunedì*	**13°**
19	aprile,	*sabato*	**36°**		**13**	maggio,	*martedì*	**12°**
20	aprile,	*domenica*	**35°**		**14**	maggio,	*mercoledì*	**11°**
21	aprile,	*lunedì*	**34°**		**15**	maggio,	*giovedì*	**10°**
22	aprile,	*martedì*	**33°**		**16**	maggio,	*venerdì*	**9°**
23	aprile,	*mercoledì*	**32°**		**17**	maggio,	*sabato*	**8°**
24	aprile,	*giovedì*	**31°**		**18**	maggio,	*domenica*	**7°**
25	aprile,	*venerdì*	**30°**		**19**	maggio,	*lunedì*	**6°**
26	aprile,	*sabato*	**29°**		**20**	maggio,	*martedì*	**5°**
27	aprile,	*domenica*	**28°**		**21**	maggio,	*mercoledì*	**4°**
28	aprile,	*lunedì*	**27°**		**22**	maggio,	*giovedì*	**3°**
29	aprile,	*martedì*	**26°**		**23**	maggio,	*venerdì*	**2°**
30	aprile,	*mercoledì*	**25°**		**24**	maggio,	*sabato*	**1°**

25 maggio 2014, *domenica*
giorno della votazione

Data			Giorni post voto		Data			Giorni post voto
					1	giugno,	*domenica*	**7°**
26	maggio,	*lunedì*	**1°**		**2**	giugno,	*lunedì*	**8°**
27	maggio,	*martedì*	**2°**		**3**	giugno,	*martedì*	**9°**
28	maggio,	*mercoledì*	**3°**		**4**	giugno,	*mercoledì*	**10°**
29	maggio,	*giovedì*	**4°**		**5**	giugno,	*giovedì*	**11°**
30	maggio,	*venerdì*	**5°**		**6**	giugno,	*venerdì*	**12°**
31	maggio,	*sabato*	**6°**		**7**	giugno,	*sabato*	**13°**

8 giugno 2014, *domenica*
giorno della votazione di ballottaggio

Scadenze
dei principali adempimenti

per l'elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale
di domenica 25 maggio 2014
(turno di ballottaggio domenica 8 giugno)

---

lunedì 31 marzo *55° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Inizia il periodo a partire dal quale il personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per lo svolgimento delle elezioni comunali, entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni*).

(art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d, n. 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006)

---

sabato 5 aprile *50° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine entro il quale** l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca i comizi elettorali.

(art. 18, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19)

---

giovedì 10 aprile *45° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Il sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione:

— primo turno di votazione: **domenica 25 maggio**;

— eventuale turno di ballottaggio: **domenica 8 giugno.**

(art. 18, comma 4, della legge regionale 19/2013)

▶ **Inizia il periodo** durante il quale:

---

a) **il consiglio comunale** può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili *(fino all'elezione dei nuovi consigli)*;

(art. 38, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

b) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

c) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

1) in tutte le trasmissioni giornalistiche informative **la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

3) **la trasmissione su mezzi radio-televisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 28/2000 *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

4) **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

d) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** *(fino alla data di chiusura della campagna elettorale)*:

1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

2) **i programmi di informazione** devono garantire il pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

e) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni)*.

Sono ammessi soltanto:

1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

(art. 7 della legge 28/2000)

f) **il personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni comunali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

g) **i comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alla consultazione elettorale, mettono a disposizione, senza oneri a carico dei propri bilanci, locali di loro proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 79 della legge regionale 19/2013)

---

lunedì 14 aprile *41° giorno antecedente*

- **Scade il termine per la eliminazione delle cause di ineleggibilità** (con l'eccezione del direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per i quali il termine è scaduto 180 giorni prima della data di scadenza del consiglio in carica).

  (art. 10, comma 2, della legge regionale 19/2013)
  (art. 60, commi 2 e 3, del testo unico 267/2000)

- **Ore 8.00 — Inizia la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale** presso la segreteria del comune.

  (artt. 31, comma 1 e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

- **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

  (art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- **Inizia il periodo durante il quale le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali** possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con modalità e procedure stabilite in legge.

  (art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)
  (art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

martedì 15 aprile *40° giorno antecedente quello della votazione*

- **Ore 12.00 — Scade il termine per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale** presso la segreteria del comune.

  (art. 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

- **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

  (art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

martedì 15 aprile *5° giorno successivo*
a quello della pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali
(40° giorno antecedente quello della votazione)

- **Scade il termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea**, che intendono partecipare alle elezioni degli organi del comune in cui sono residenti, presentano al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune. [1]

  (artt. 1, comma 1 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197)
  (art. 32 della legge regionale 19/2013)

---

da *dal*
martedì 15 aprile *40°*
sino a *al*
lunedì 5 maggio *20° giorno antecedente quello della votazione*

- Inizia il periodo in cui gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune.

  (art. 60, comma 2, legge regionale 19/2013)

[1] I Paesi aderenti all'Unione Europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

mercoledì 16 aprile *1° giorno successivo a quello della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature (39° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale** esamina le candidature presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

(art. 34 della legge regionale 19/2013)

- **Compiute le operazioni di esame delle candidature, la Commissione:**

a) **effettua il sorteggio,** alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a **ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso**, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a **ciascuna lista ammessa**;

(art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013)

b) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al Comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

c) **trasmette al Comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune.

(art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

---

venerdì 18 aprile *37° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale la **giunta comunale** individua gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate solo dai candidati alla carica di sindaco e dalle liste che partecipano alla consultazione, in modo da consentire al responsabile dell'ufficio elettorale di assegnare gli spazi nei termini di legge.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 72, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)
(art. 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

Il termine indicato discende dal combinato disposto delle norme in materia di propaganda e di quelle che hanno anticipato i termini di presentazione delle candidature.

Le operazioni di seguito descritte in scadenza venerdì 18 e sabato 19 aprile si svolgono solo se la Commissione elettorale circondariale ha apportato modifiche o osservazioni alle liste in sede di esame delle candidature o ha richiesto la presentazione di un nuovo contrassegno.

venerdì 18 aprile *37° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **La Commissione elettorale circondariale** si riunisce per ammettere i nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati e per sentire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, per ammettere la correzione di errori materiali e decidere in modo definitivo;

(artt. 35, comma 1, e 104 comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

---

sabato 19 aprile *36° giorno antecedente quello della votazione*
(termine ultimo per effettuazione sorteggio)

▶ **La Commissione elettorale circondariale:**

a) **effettua il sorteggio,** alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(artt. 35, commi 4 e 5 e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

b) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al Comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione;

(art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

c) **trasmette al Comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune.

(art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

---

tra **venerdì 18 aprile** *e* **lunedì 21 aprile**

tra il 37° e il 34° giorno antecedente quello della votazione

▶ **Entro i due giorni successivi alla ricezione** della comunicazione delle candidature ammesse, il **responsabile dell'ufficio elettorale** di ciascun comune delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ammesse.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 73 della legge regionale 28/2007)

---

venerdì 25 aprile *30° giorno antecedente quello della votazione*

▶ **Scade il termine** per la **nomina, da parte del Presidente della Corte d'appello**, dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)
(art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

▶ **Inizia il periodo durante il quale:**

a) l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, compresi le sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 71 della legge regionale 28/2007)

b) è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 74 della legge regionale 28/2007)
(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

c) per un più agevole esercizio della propaganda elettorale è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)
(art. 74 legge regionale 28/2007)

d) le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore;

(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

e) è possibile l'**invio di propaganda elettorale** a tariffa postale agevolata.

(art. 17 della legge 515/1993)

---

tra *tra*
mercoledì 30 aprile *il 25°*
e *e*
lunedì 5 maggio *il 20° giorno antecedente quello della votazione*

▶ Previo avviso al pubblico con manifesto affisso nell'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede alla nomina degli scrutatori compresi nell'apposito albo in numero pari a quello occorrente e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

lunedì 5 maggio *20° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine entro il quale:**

  a) **il Presidente della Corte d'appello** trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali;

  (art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)
  (art. 35, comma 4, del testo unico 361/1957)

  b) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto **per le elezioni comunali**, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune.

  (art. 60, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- **Il sindaco** appena ricevuta la dichiarazione di cui alla precedente lettera b), include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto a domicilio e rilascia ai richiedenti stessi l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi.

  (art. 60, comma 4, della legge regionale 19/2013)

---

sabato 10 maggio *15° giorno antecedente quello della votazione*

- Inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori *(sino alla conclusione delle operazioni di voto)*.

  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

---

sabato 17 maggio *8° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine entro il quale il Sindaco procede all'affissione** nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, secondo l'ordine del sorteggio.

  (art. 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2013)

---

giovedì 22 maggio *3° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

  (artt. 56, comma 2 e 61, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

venerdì 23 maggio *2° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** per la consegna alla segreteria del comune da parte dei delegati di lista delle designazioni dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione. La segreteria del comune ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione.

  (art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

---

da *dal venerdì*
venerdì 23 maggio *antecedente il giorno della votazione*
sino a *sino al giorno della votazione*
domenica 25 maggio *compreso*

- **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nel giorno della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle 7.00 alle 23.00).

  (art. 1, commi 399 e 400, lettera g), della legge 147/2013)

---

sabato 24 maggio *giorno antecedente quello della votazione*

- **Inizia il divieto di effettuare:**

  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;

  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;

  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;

  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807)

- **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione:

  a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi per consegnarli ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;

  b) **rilascia** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

  (artt. 56, comma 3 e 61, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Consegna ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione** del materiale occorrente per la votazione, compresi gli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei delegati di lista.

  (art. 42 della legge regionale 19/2013)

- **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, altresì, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione; procede all'autenticazione delle schede di votazione; depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

  (art. 45 della legge regionale 19/2013)
  (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- **All'atto dell'insediamento del seggio — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa l'ora** in cui si procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti, fermo restando che gli stessi potranno votare, per le elezioni comunali, se iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

  (artt. 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 19/2013)

- **Presentazione direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali** di sezione degli atti di designazione dei rappresentanti di lista, che non sono già stati presentati al segretario comunale.

  (art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate** il presidente provvede alla chiusura della sala di votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
  Quindi, rimanda le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione al mattino del giorno successivo.

  (art. 45 della legge regionale 19/2013)
  (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

---

domenica 25 maggio *giorno della votazione*

- **Continuano ad essere vietati:**

  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;

  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;

  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;

  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;

  e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)
  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore **7.00** alle ore **23.00** per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

  (art. 1, comma 400, lettera g), della legge 147/2013)

- **Presentazione prima dell'inizio della votazione** direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista, che non sono già stati presentati al segretario comunale.

  (art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Il presidente**, riprende le operazioni elettorali e, alle **ore 7.00**, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle **ore 23.00**.

  (art. 1, comma 399, della legge 147/2013)

- **Ore 12.00 scade il termine** per la presentazione alla segreteria del comune anche per la eventuale votazione di ballottaggio, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Adunanza dei Presidenti.

  (art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Ore 23.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali della sezione e quindi dichiara chiusa la votazione.

  (art. 1, comma 399, della legge 147/2013)
  (art. 54 della legge regionale 19/2013)

- **Immediatamente dopo la chiusura della votazione — Il presidente dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari** allo scrutinio per tutte le elezioni che hanno avuto luogo. Successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate, e le trasmette al Tribunale competente.

  (art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300)
  (art. 54, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- Il presidente dà quindi inizio alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e **rinvia le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali** al giorno successivo, lunedì 26 maggio con inizio alle ore 14.00.

  (art. 1, comma 1, lettera f) e comma 2, del decreto-legge 300/1994)

---

lunedì 26 maggio *1° giorno successivo alla votazione*

- **Il Presidente alle ore 14.00** ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione e dà inizio alle operazioni di scrutinio. Lo scrutinio deve essere ultimato entro 12 ore.

  (art. 1, comma 2, del decreto-legge 300/1994)
  (art. 62, della legge regionale 19/2013)

- **Nei comuni con sezione unica il Presidente**, al termine delle operazioni di scrutinio, **proclama gli eletti**.

  (art. 68, comma 6, della legge regionale 19/2013)

---

lunedì 26 maggio *1° giorno successivo alla votazione (o, al più tardi, entro il martedì)*

- **L'Adunanza dei Presidenti** compie le operazioni di assegnazione dei seggi e proclama gli eletti.

(artt. 68 e 69, della legge regionale 19/2013)

- **Solo nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** — Nel caso in cui nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il Presidente sospende le operazioni dell'Adunanza, individua i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni elettorali successive alla votazione di ballottaggio.

(art. 69, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

giovedì 29 maggio *3° giorno successivo alla proclamazione degli eletti*

- **Il Sindaco** — Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.

(art. 72 della legge regionale 19/2013)

Le operazioni di seguito descritte si svolgono solo in caso di ballottaggio.

dal giorno della proclamazione dei risultati fino a quelli della votazione di ballottaggio compresi

- **Continua il periodo in cui**:

a) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili;

(art. 9, comma 1, della legge 28/2000)

b) **la comunicazione politica e la propaganda radio-televisiva** sono disciplinate dalla speciale normativa;

(legge 28/2000; legge 515/1993; codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

c) **è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*);

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

---

d) **il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può effettuare lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*sino al quinto giorno successivo alla votazione*);

(art. 15 del decreto-legge 8/1993, come modificato dall'art. 1, comma 400, lettera d), n. 1), della legge 147/2013)

(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006)

---

sabato 31 maggio — *6° giorno successivo al giorno della votazione*

▶ **Ore 12.00 termine ultimo entro il quale** i candidati alla carica di sindaco ammessi alla votazione di ballottaggio possono dichiarare il collegamento con ulteriori liste di candidati, rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, comprese quelle collegate al primo turno.

(art. 16, comma 4, della legge regionale 19/2013)

---

da **martedì 3 giugno** *sino a* **domenica 8 giugno** — *dal 5° giorno antecedente quello della votazione sino al giorno della votazione di ballottaggio compreso*

▶ **Periodo durante il quale gli uffici comunali assicurano** l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

giovedì 5 giugno — *3° giorno antecedente quello della votazione di ballottaggio*

▶ **Scade il termine entro il quale** gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(artt. 56, comma 2 e 61, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- **Inizia il divieto di effettuare**:
  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

- **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione:
  a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
  b) **rilascia** ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

  (artt. 56, comma 3 e 61, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Consegna ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione** del materiale occorrente per la votazione compresi gli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei delegati di lista.

  (art. 42 della legge regionale 19/2013)

- **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, altresì, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione; procede all'autenticazione delle schede di votazione; depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

  (art. 45 della legge regionale 19/2013)

- **All'atto dell'insediamento del seggio — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa l'ora** in cui si procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti, fermo restando che gli stessi potranno votare, per le elezioni comunali, se iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

  (artt. 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 19/2013)

- **Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate** il presidente provvede alla chiusura della sala di votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
  Quindi, rimanda le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione al mattino del giorno successivo.

  (art. 45 della legge regionale 19/2013)

domenica 8 giugno *giorno della votazione di ballottaggio*

- **Continuano ad essere vietati:**
  a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
  d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;
  e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

  (art. 75 della legge regionale 28/2007)
  (art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)
  (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Gli uffici comunali restano aperti** dalle **ore 8.00** alle **ore 22.00** per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

  (artt. 39, comma 2 e 46, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- **Il presidente** riprende le operazioni elettorali e, alle **ore 8.00**, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle **ore 22.00**. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi dichiara chiusa la votazione.

  (art. 46 della legge regionale 19/2013)

- **Immediatamente dopo la chiusura della votazione — Il presidente dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari** allo scrutinio. Successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate, e le trasmette alla Segreteria del comune.

  (art. 54, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- **Il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio**, che deve essere ultimato entro 12 ore dal suo inizio.

  (artt. 55, comma 4 e 62, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

lunedì 9 giugno *1° giorno successivo*
alla votazione di ballottaggio
(o, al più tardi, la mattina del martedì)

- **L'Adunanza dei presidenti** compie le operazioni di attribuzione dei seggi e proclama gli eletti.

  (art. 69 della legge regionale 19/2013)

▶ **Il Sindaco** — Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.

(art. 72 della legge regionale 19/2013)